

accesso ai documenti del dipartimento dello spettacolo, ha testualmente affermato che « il Governo è su un punto d'accordo con gli onorevoli interpellanti: nel caso in cui il parlamentare si rivolge al Governo con gli strumenti tipici del sindacato ispettivo attiva un rapporto istituzionale con il Governo, che comporta per quest'ultimo la esplicitazione in sede parlamentare delle notizie e dei propri intendimenti. È una delicata questione, che mi sembra sia alla base del rapporto fra Parlamento e Governo »;

nella riunione del 23 gennaio scorso, la Commissione consultiva per il cinema ha riconosciuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 1213 del 1965 « di interesse culturale nazionale » le seguenti opere filmiche: « Non è giusto » della regista Antonietta De Lillo, « Un bellissimo tramonto » della regista Fiorella Infascelli, « L'inverno » della regista Nina Di Majo, « Giovanni » dei registi Luca e Marco Mazzieri, « Un mondo d'amore » del regista Aurelio Grimaldi e « Il quaderno della spesa » del regista Antonio Cervi —:

quali proposte siano state respinte e perché;

i nominativi della Commissione presenti e di quelli assenti alla riunione;

quali provvedimenti intenda assumere per garantire una maggiore trasparenza nell'attività svolta dai componenti della Commissione consultiva per il cinema, in particolar modo per quello che riguarda la comunicazione dei provvedimenti deliberati in ogni seduta. (4-33664)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazioni a risposta scritta:

ZACCHERA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

sono circolate notizie circa la chiusura del centro operativo postale di Do-

modossola (provincia del Verbano Cusio Ossola) con accentramento a Novara dello smistamento della corrispondenza dell'intera provincia;

questa decisione porterebbe anche ad una forte ripercussione dal punto di vista occupazionale e sul livello della tempestività della consegna della corrispondenza postale sul territorio —:

quali siano gli effettivi intendimenti delle Poste italiane circa lo smistamento della corrispondenza e della sussistenza del C.p.o. provinciale a Domodossola per la provincia del Verbano Cusio Ossola. (4-33645)

BARRAL. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la direzione delle Poste di Cuneo ha disposto il trasferimento d'ufficio di una dozzina di impiegati dalla sede centrale di Cuneo a quella di Alba;

nei fatti però, l'unico fino ad oggi ad essere già stato trasferito è il geometra Gianantonio Nittardi costretto a percorrere ogni giorno oltre 120 km tra andata e ritorno per raggiungere la sede di lavoro;

l'articolo 28 Ccnl del 26 novembre 1994 afferma che i criteri da utilizzare per i trasferimenti « sono definiti nell'ambito della contrattazione a livello nazionale »; questo è stato recepito dalle Poste Italiane spa nella circolare n. 7 del 1999 ove vengono stabiliti criteri in base ai quali regolamentare le procedure di mobilità collettiva, con la contrattazione a livello nazionale con le organizzazioni sindacali;

all'interno dello stesso documento viene però evidenziato che « quanto previsto dalla presente circolare non si applica al personale appartenente all'area quadri ed a quello con particolari specializzazioni professionali »; si evince pertanto che i criteri prescelti non valgono per il suddetto personale;

di conseguenza, rientrando il signor Nittardi tra il personale con particolare

specializzazione professionale in quanto vincitore di concorso di « geometra » con la qualifica di « tecnico delle costruzioni » di 6° categoria, ha ricevuto incarichi molto specifici e particolari (progettazioni, relazioni tecniche, eccetera);

in particolare, in casi come quello del geometra Nittardi, l'Ente Poste, ai sensi dell'articolo 28 Ccnl, 26 novembre 1994, avrebbe dovuto « nei trasferimenti d'ufficio curare di contemperare le esigenze di servizio con l'interesse del dipendente »;

se l'Ente Poste avesse seguito tale procedura si sarebbe giunti ad un risaltato del tutto diverso;

la situazione è resa ancora più paradossale dal fatto che presso la sede di Cuneo sono stati assunti due impiegati provenienti uno dalla Campania e l'altro dalla Calabria —:

se non si ravvisi nel caso in questione che dirigenti del personale troppo zelanti abbiano con il loro comportamento compiuto una discriminazione nei confronti del Nittardi;

se non avesse avuto più senso, invece di spostare una persona di Cuneo ad Alba, trasferire direttamente un lavoratore proveniente da altra regione dal momento che questi non aveva evidentemente problemi di « radicamento familiare ». (4-33656)

* * *

DIFESA

Interrogazioni a risposta orale:

GIANNATTASIO e LAVAGNINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 78 del 31 marzo 2000 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per il riordino delle forze di polizia;

il decreto legislativo n. 298 del 5 ottobre 2000, avente ad oggetto « Riordino

del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'arma dei carabinieri », a norma dell'articolo 1 della predetta legge, ne ha dato attuazione, con decorrenza dal 24 ottobre 2000;

il successivo articolo 31, comma 2, ha fissato la promozione al grado superiore in eccedenza al numero delle promozioni agli organici e ai numeri massimi della tabella 1, annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (che, invece, sarebbe dovuta decadere automaticamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione), come segue: 3 generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 7 colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; 18 tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre il numero già fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341;

l'aumento organico previsto dalle tabelle annesse al decreto legislativo per i suddetti gradi è stato innalzato, in virtù di specifiche necessità che sono state portate a fondamento e giustificazione per il riordino dell'arma dei carabinieri, per una sua migliore capacità operativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numeri 2) e 3) della legge delega 31 marzo 2000 n. 78;

il riferimento generico alla previsione di « disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa al quella da definire con i decreti legislativi; sancito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), n. 5) della legge delega 31 marzo 2000 n. 78, non può in materia di avanzamento creare palesi disparità di trattamento fra i gradi dello stesso ruolo, il cui avanzamento avviene a scelta, e che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono stati già valutati e dichiarati idonei al grado superiore;

diversificando la promozione degli ufficiali in date diverse da quella naturale di entrata in vigore del decreto legislativo (24